

DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2021

5/2021/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LO SPLITTING DELLA CAPACITÀ RILEVANTE PER L'ORIZZONTE TEMPORALE DI LUNGO TERMINE PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1141^a riunione del 14 gennaio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che ha abrogato e sostituito il Regolamento 713/2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943) che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 19 ottobre 2017, 701/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 701/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2019, 463/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 463/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2020, 21/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 21/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 323/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 323/2020/R/eel);
- la Decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- la decisione ACER 14-2019 del 29 ottobre 2019 (di seguito: Decisione 14-2019);
- il documento “*CCR Italy North Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento FCA;
- il documento “*Italy North TSOs proposal for long-term cross-zonal capacity calculation in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” di maggio 2020 (di seguito: proposta di *Italy North CCM FCA*);
- il documento “*Italy North TSOs proposal for splitting long-term cross-zonal capacity in accordance with Article 16 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” di maggio 2020 (di seguito: proposta di *Italy North splitting methodology*);
- la comunicazione del chair dell’*All Regulatory Authorities Working Group* alla Commissione Europea del 19 marzo 2020 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2020);
- la comunicazione della Commissione Europea al chair dell’*All Regulatory Authorities Working Group* del 21 aprile 2020 (di seguito: comunicazione 21 aprile 2020);
- la comunicazione di Terna del 23 giugno 2020, prot. Autorità 19815 del 24 giugno 2020 (di seguito: comunicazione 23 giugno 2020);
- la comunicazione del Segretariato della CCR *Italy North* ai TSO della medesima CCR e a ENTSO-E del 19 novembre 2020 (di seguito: comunicazione per *hearing phase*);
- la comunicazione del referente dei TSO della CCR *Italy North* al Segretariato della medesima CCR del 3 dicembre 2020 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase*);
- la comunicazione INERRF del 16 dicembre 2020, prot. Autorità 42553 del 16 dicembre 2020, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione appartenenti alla CCR *Italy North* (di seguito: comunicazione INERRF).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento FCA prevede l’allocazione di diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: LTTR) almeno sugli orizzonti temporali annuale e mensile; la specifica forma dei prodotti (diritti fisici o finanziari) e eventuali peculiarità sono definite a livello di ciascuna CCR ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento stesso;
- l’ammontare dei diritti offerti in ciascun orizzonte temporale è definito ripartendo la capacità di lungo termine sulla base di una apposita metodologia di *splitting* (di seguito: *splitting methodology*) redatta dai TSO in modo da:
 - incontrare le esigenze di copertura degli operatori di mercato;
 - essere coerente con le previsioni in merito al calcolo della capacità di lungo termine;
 - non creare restrizioni alla concorrenza nell’allocazione dei LTTR;
- l’articolo 16(1) del Regolamento FCA prevede che i TSO di ciascuna CCR presentino una proposta per la *splitting methodology* contestualmente alla metodologia per il calcolo coordinato della capacità di lungo termine (di seguito: CCM FCA); ai sensi dell’articolo 10(1) del Regolamento stesso quest’ultima è dovuta entro sei mesi dall’approvazione della metodologia per il calcolo coordinato della capacità per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero di cui al Regolamento CACM (di seguito: CCM CACM);
- l’articolo 4(7) lettera b), del Regolamento FCA prevede che la proposta di *splitting methodology* sia sottoposta all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;
- l’articolo 5(3) del Regolamento 2019/942 conferma che le proposte di termini e condizioni e metodologie sottoposte all’approvazione delle autorità di regolazione a livello regionale continuano ad essere valutate dalle medesime autorità di regolazione (la competenza passerebbe invece ad ACER, come previsto dall’articolo 5(2) del medesimo Regolamento, in caso in cui per dette proposte fosse prevista l’approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell’Unione Europea);
- l’articolo 4(9) del Regolamento FCA prevede che le autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 4(10) del Regolamento FCA prevede che, qualora le autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all’articolo 4(9), oppure su esplicita richiesta delle autorità di regolazione stesse, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all’articolo 6(10) del regolamento (CE) 2019/942 (che ha sostituito l’articolo 8(1) del regolamento 713/2009, ormai abrogato);
- l’articolo 5(6) del Regolamento 2019/942 prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando opportunamente ENTSO-E; a tal proposito con la comunicazione 19 marzo 2020 le autorità di regolazione europee, riunite nell’*All Regulatory Authorities Working Group* hanno richiesto chiarimenti alla Commissione Europea in merito all’applicabilità di questo articolo ai processi di decisione regionale; la

Commissione Europea ha risposto con la comunicazione 21 aprile 2020 chiarendo come le autorità di regolazione nazionale siano i responsabili dell'adozione dei termini e condizioni e metodologie e come sia, pertanto, loro compito provvedere alla revisione delle stesse laddove necessario;

- la procedura che le autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure INERRF*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per la CCR *Italy North* i TSO hanno proposto l'allocatione di LTTR nella forma di diritti fisici con possibilità di periodi di riduzione programmata; la proposta è stata approvata a livello INERRF il 12 ottobre 2017 ed è stata ratificata dall'Autorità con la deliberazione 701/2017/R/eel;
- la prima versione della CCM CACM per la CCR *Italy North* è stata approvata a livello INERRF in data 25 ottobre 2019 e ratificata dalle autorità di regolamentazione coinvolte nella CCR nel corso del mese di novembre 2019 (per l'Autorità con la deliberazione 463/2019/R/eel);
- coerentemente con il termine dei sei mesi previsto dall'articolo 10(1) del Regolamento FCA, a maggio 2020 i TSO della CCR *Italy North* hanno finalizzato la proposta di *Italy North CCM FCA* e la proposta di *Italy North splitting methodology*; Terna ha provveduto ad inviarle formalmente all'Autorità con la comunicazione 23 giugno 2020;
- la proposta di *Italy North splitting methodology* prevede la definizione del volume massimo di capacità allocabile su ciascun orizzonte temporale a partire dal valore medio della capacità di lungo termine assunto su base annuale (di seguito: capacità di lungo termine media) in funzione dei seguenti criteri:
 - i prodotti allocati devono essere validi (ossia eseguibili nella loro interezza) per almeno l'80% delle ore del periodo di consegna; sono ammessi al massimo 25 periodi di riduzione per i prodotti annuali e 5 periodi di riduzione per i prodotti mensili; se l'applicazione dei suddetti criteri porta ad un volume allocabile inferiore a 10 MW, la percentuale di validità può essere ridotta fino al 50%;
 - la capacità offerta in importazione verso l'Italia nei prodotti annuali non può eccedere l'85% della capacità di lungo termine media;
 - la capacità offerta in esportazione dall'Italia sull'orizzonte annuale non può eccedere l'85% della capacità di lungo termine annuale con riferimento al confine Italia – Francia e il 20% della capacità di lungo termine media con riferimento ai confini Italia – Slovenia e Italia – Austria;
 - per i confini Italia – Slovenia e Italia – Austria la capacità offerta in esportazione in tutti gli orizzonti temporali di lungo termine non può eccedere il 50% della capacità di lungo termine media;

- in ottica di trasparenza verso gli operatori di mercato con la proposta di *Italy North splitting methodology* i TSO si sono altresì impegnati a pubblicare sul sito di JAO (che opera come *Single Allocation Platform* a livello europeo in coerenza con quanto previsto dal Regolamento FCA) con riferimento a ciascun confine:
 - in occasione dell'allocazione annuale, il volume offerto, le informazioni sui periodi di riduzione e la percentuale di validità e la stima dei volumi che potrebbero essere resi disponibili nelle allocazioni mensili;
 - in occasione dell'allocazione mensile, il volume offerto, le informazioni sui periodi di riduzione, un confronto con la stima del volume per il medesimo prodotto effettuata in occasione dell'allocazione annuale e un confronto fra il profilo della capacità di lungo termine aggiornato su base mensile e il profilo originario stimato su base annuale;
- i parametri relativi alla validità, al numero massimo di riduzioni e alle limitazioni sulla capacità offerta in ciascun orizzonte temporale sono sottoposti a revisione biennale: a tal proposito la proposta di *Italy North splitting methodology* prevede che i TSO analizzino l'andamento dell'allocazione dei LTTR degli ultimi due anni e predispongano un report da inviare alle autorità di regolazione della CCR previa consultazione con gli operatori di mercato; qualora dal report emergesse l'opportunità di modificare alcuni dei parametri sopracitati, i TSO sono tenuti a predisporre una nuova versione della *splitting methodology* da inviare alle autorità di regolazione congiuntamente al report stesso;
- la metodologia sarà implementata contestualmente al calcolo coordinato della capacità di lungo termine, entro 12 mesi dall'approvazione da parte delle autorità di regolazione;
- la data di ricevimento della proposta di *Italy North splitting methodology* da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata è l'1 luglio 2020; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR erano tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro l'1 gennaio 2021;
- in ambito INERRF si è concordato di approvare la proposta di *Italy North splitting methodology* apportando alcune modifiche, come consentito dall'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942; a tal proposito con la comunicazione per *hearing phase* sono stati consultati i TSO della CCR *Italy North*, in quanto TSO direttamente coinvolti nella regione, ed è stato informato del processo anche ENTSO-E in coerenza con quanto esplicitamente previsto dal sopracitato articolo 5(6);
- le principali modifiche poste in consultazione con i TSO della CCR *Italy North* e con ENTSO-E erano finalizzate a:
 - cancellare la disposizione in merito alla pubblicazione del confronto fra il profilo NTC calcolato su base annuale e i profili di NTC aggiornati su base mensile; INERRF condivide l'opportunità di rendere disponibile questa informazione, ma ritiene opportuno includere la disposizione nella proposta di *Italy North CCM FCA* in quanto informazione propria del processo di calcolo della capacità di lungo termine e non della sua ripartizione nei diversi orizzonti temporali;

- invertire fra loro le previsioni in merito all’approvazione, pubblicazione e implementazione della metodologia (originario articolo 7) e alla revisione biennale dei parametri rilevanti per la definizione dei volumi offerti su ciascun confine (originario articolo 6), al fine di rispettare nel testo l’ordine cronologico del processo (approvazione da parte delle autorità di regolazione, pubblicazione a cura dei TSO e implementazione della metodologia e solo dopo la revisione biennale della stessa);
- chiarire che la prima edizione del report contenente la revisione dei parametri dovrà essere predisposta dopo un anno di applicazione della metodologia; tale termine era già implicito nella proposta originaria inviata dai TSO, ma INERRF ha ritenuto opportuno rendere la previsione più esplicita;
- in esito alla consultazione sono pervenute con la comunicazione esito *hearing phase* esclusivamente osservazioni di carattere editoriale da parte dei TSO della CCR *Italy North*; i suggerimenti sono stati interamente recepiti da INERRF;
- il 15 dicembre 2020 tramite votazione elettronica, INERRF all’unanimità ha approvato la nuova versione della proposta di *Italy North splitting methodology*, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti;
- l’esito della decisione INERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione INERRF, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR *Italy North*;
- la decisione assunta nell’ambito di INERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell’articolo 4(10) del Regolamento FCA.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in sede di predisposizione della proposta di *Italy North splitting methodology*, i TSO hanno coinvolto gli operatori di mercato dapprima tramite un questionario finalizzato a raccogliere elementi sulle esigenze di copertura degli operatori stessi e successivamente tramite la consultazione della proposta stessa in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento FCA;
- un numero ristretto di operatori (quattro aziende e un’associazione) hanno fornito il proprio contributo suggerendo:
 - di massimizzare la capacità offerta su base annuale in quanto orizzonte temporale caratterizzato dalle maggiori incertezze e, conseguentemente, dalle maggiori esigenze di copertura;
 - di utilizzare la validità come criterio principale per la determinazione dei volumi offerti in ciascun orizzonte temporale; a tal proposito un operatore ha ipotizzato un valore minimo dell’80%;
 - di non considerare criteri associati alle dinamiche di mercato (quale ad esempio il rapporto fra capacità offerta e capacità richiesta), in quanto caratterizzate da significative fluttuazioni nel tempo; analogamente non devono essere considerati criteri ispirati a volumi minimi di offerta perché ciò potrebbe

- causare trattenimenti di capacità nel lungo termine, a detrimento delle esigenze di copertura degli operatori;
- di introdurre uno specifico meccanismo di adattamento finalizzato a riflettere già in sede di prima applicazione della metodologia (indicativamente nel 2022) eventuali differenti dinamiche in termini di scambi transfrontalieri da e verso l'Italia per effetto dei mutati scenari energetici con il progressivo *phase-out* del carbone e del nucleare;
 - di prevedere meccanismi di allocazione annuale basati sulla combinazione di differenti prodotti mensili (di seguito: allocazione annuale di prodotti mensili) e di favorire la creazione di un mercato secondario sufficientemente liquido per consentire agli operatori di correggere la propria posizione in ragione delle mutate esigenze di copertura emerse durante il periodo di consegna;
 - i TSO hanno condiviso le risposte degli operatori con le autorità di regolazione, osservando che:
 - l'allocazione mensile è obbligata dalle previsioni del Regolamento FCA, di conseguenza un tetto massimo alla capacità annuale risulta necessario per garantire un volume, ancorché minimo, di capacità disponibile su base mensile;
 - il tetto massimo dell'85% proposto sulla capacità in importazione verso l'Italia e sulla capacità in esportazione sul confine Italia – Francia rappresenta comunque un compromesso fra il volume minimo (non sempre garantito) di capacità mensile e le esigenze di copertura degli operatori;
 - la capacità di esportazione dall'Italia è nominata in meno del 20% delle ore, usualmente in periodi caratterizzati da fattori non prevedibili su base annuale, quali indisponibilità non programmate di impianti di generazione, inattesa produzione da fonti rinnovabili, elevati consumi per eventi climatici avversi; in tale contesto massimizzare la capacità allocata su base annuale potrebbe portare a fenomeni di *underselling* (con l'assegnatario dei LTTR che matura dalla remunerazione dei diritti un flusso di cassa positivo superiore ai flussi di cassa negativi legati all'acquisto dei diritti stessi, in quanto la valorizzazione annuale dei diritti risulta inferiore rispetto al differenziale di prezzo risultante dai mercati dell'energia);
 - introdurre un tetto massimo del 50% alla capacità allocabile sugli orizzonti di lungo termine appare pertanto ragionevole laddove la valorizzazione della stessa nel breve termine risulti più efficace nel riflettere eventuali fattori contingenti e/o sia opportuno per prevenire fenomeni di *underselling*; in tale ottica il tetto è applicato lato esportazione sui confini con l'Austria (dove la ridotta capacità disponibile rende più efficace una valorizzazione di breve termine) e la Slovenia (dove le simulazioni condotte dai TSO hanno effettivamente evidenziato fenomeni di *underselling*); il tetto non è invece previsto sul confine con la Francia dove le suddette condizioni non si sono materializzate;
 - la percentuale di validità dell'80% è stata fissata in accoglimento del suggerimento pervenuto durante la consultazione; in assenza di opinioni specifiche il numero massimo di riduzioni è stato determinato al fine di offrire

- un prodotto sufficientemente stabile nel tempo e avente, allo stesso tempo, un volume ragionevole;
- i criteri legati alle dinamiche di mercato e ai volumi minimi da allocare sono stati definitivamente accantonati; al fine di garantire un volume minimo in fase di allocazione è rimasto solamente un valore minimo di 10 MW che, qualora non raggiunto, consente la possibilità di derogare dal criterio di validità dell'80%;
 - un meccanismo di adattamento automatico dei parametri potrebbe risultare non esaustivo e dare, quindi, luogo a distorsioni; è, invece, da preferire una revisione periodica con il coinvolgimento diretto degli operatori di mercato;
 - la proposta di allocazione annuale di prodotti mensili e la creazione di un mercato secondario esulano dagli scopi della *splitting methodology*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'approvare la seconda versione della CCM CACM per la CCR *Italy North* a livello INERRF il 24 luglio 2020, le autorità di regolazione della regione hanno invitato i TSO a costituire un *Consultative Forum* aperto a tutti gli operatori di mercato; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 323/2020/R/eel nelle cui premesse ha ritenuto il *Consultative Forum* il luogo deputato alla discussione e al confronto fra gli operatori, i TSO, gli RCC e le autorità di regolazione sulle difficoltà e le problematiche dell'esercizio della rete della regione;
- l'allocazione annuale di prodotti mensili è stata suggerita anche in altre CCR; le autorità di regolazione e i TSO ne stanno studiando la fattibilità tecnica e legale nell'ambito dei gruppi di lavoro previsti dalle strutture di cooperazione di ENTSO-E e ACER;
- in sede di approvazione della proposta di *Italy North* CCM FCA, INERRF ha ritenuto opportuno precisare che lo scopo del *Consultative Forum* dovrà includere anche l'applicazione della *splitting methodology*;
- il calcolo coordinato della capacità sulla CCR *Italy North* predisposto ai sensi dei Regolamenti FCA e CACM prevede una analisi congiunta di tutte le frontiere settentrionali dell'Italia, incluso il confine Italia – Svizzera che, ancorché non formalmente incluso nella CCR *Italy North* dal punto di vista legale, risulta di fondamentale importanza per una corretta ed efficace rappresentazione degli scambi di energia nella regione;
- l'allocazione della capacità di lungo termine sul confine Italia – Svizzera è effettuata dalla società JAO con regole concettualmente analoghe a quelle in essere per i LTTR allocati sulle frontiere fra gli Stati Membri dell'Unione Europea; l'ultima versione di tali regole è stata approvata dall'Autorità con la deliberazione 21/2020/R/eel, a seguito dell'aggiornamento delle regole armonizzate europee approvato da ACER con la Decisione 14-2019;
- la proposta di *Italy North splitting methodology* si applica solamente ai confini Italia – Francia, Italia – Austria e Italia – Slovenia, mentre non disciplina alcunché con

riferimento alla ripartizione della capacità di lungo termine fra i vari orizzonti temporali con riferimento al confine Italia – Svizzera.

RITENUTO CHE:

- i prodotti di lungo termine sull’orizzonte annuale e mensile debbano essere il più possibile garantiti, ossia non essere soggetti a significative riduzioni programmate e/o a tagli per esigenze di sicurezza operativa o per indisponibilità non programmate delle linee di interconnessione;
- la capacità di trasmissione di lungo termine debba essere valorizzata a prezzi coerenti con il differenziale di prezzo che si verifica su base giornaliera sui mercati dell’energia; eventuali valorizzazioni difformi potrebbero, infatti, restringere la concorrenza, favorendo guadagni potenzialmente elevati per gli operatori (nel caso di *underselling*) o costituendo barriere all’ingresso sul mercato di lungo termine (nel caso in cui il valore economico della capacità di lungo termine sia sovrastimato rispetto a quello giornaliero);
- l’obiettivo di cui al precedente alinea possa essere perseguito limitando l’allocazione su base annuale, soprattutto laddove la valorizzazione del prodotto annuale non è in grado di riflettere efficacemente fattori contingenti che potrebbero influenzare l’utilizzo effettivo della capacità su base giornaliera;
- la presenza di una allocazione mensile, ancorché minima, sia legalmente vincolante per il rispetto delle previsioni del Regolamento FCA; essa consenta, altresì, agli operatori di riflettere esigenze di copertura non emerse in sede di allocazione annuale, eventualmente legate a previsioni aggiornate sull’andamento dei mercati;
- occorra pertanto trovare un equilibrio fra l’allocazione annuale (che gli operatori ritengono essere generalmente la più idonea a rispondere alle loro esigenze di copertura), l’allocazione mensile (legalmente richiesta dal Regolamento FCA) e l’allocazione giornaliera (che riduce il rischio di *underselling* e favorisce una più efficace valorizzazione degli eventuali fattori contingenti influenzanti l’utilizzo della capacità stessa), al fine di rispettare gli obiettivi di cui all’articolo 16(2) del Regolamento FCA in materia di esigenze di copertura degli operatori e di tutela della concorrenza;
- la proposta di *Italy North splitting methodology* nella versione emendata a livello INERRF rappresenti un buon compromesso in quanto:
 - parte dalla capacità di lungo termine media basata su un fattore di rischio del 3%, come specificato nella proposta di *Italy North CCM FCA*, predisposta dai TSO della CCR *Italy North* contestualmente alla *splitting methodology*; ciò riduce il rischio di tagli per esigenza di sicurezza operativa o per indisponibilità non programmate;
 - garantisce un minimo di allocazione su base mensile (15% della capacità di lungo termine media per le importazioni su tutti i confini e le esportazioni sul confine con la Francia; 30 % della capacità di lungo termine media per le esportazioni sui confini con Austria e Slovenia), evitando l’allocazione dell’intera capacità su base annuale;

- privilegia l’allocazione giornaliera per almeno il 50% della capacità di lungo termine media in tutte le condizioni in cui una valorizzazione di breve termine risulti più efficace (capacità in esportazione sul confine con l’Austria) o vi siano provati rischi di *underselling* (capacità in esportazione sul confine con la Slovenia);
- identifica, tramite la percentuale di validità e il numero massimo dei periodi di riduzione, prodotti quanto più possibili stabili nel tempo, incentivando la concorrenza e incontrando le esigenze di copertura degli operatori;
- prevede una revisione biennale dei parametri rilevanti con il coinvolgimento degli operatori di mercato, al fine di riflettere tanto le mutate dinamiche degli scambi transfrontalieri quanto le eventuali mutate esigenze di copertura degli operatori stessi;
- in caso di revisione diretta di termini e condizioni e metodologie di carattere regionale, quali quelle riferite alla CCR *Italy North*, i requisiti per la consultazione preventiva di ENTSO-E previsti dal Regolamento 2019/942 debbano essere intesi come consultazione preventiva almeno dei TSO coinvolti nella regione stessa;
- il processo svoltosi a livello INERRF, nel coinvolgere sia ENTSO-E sia esplicitamente i TSO della CCR *Italy North* abbia, pertanto, assolto a quanto previsto dal punto precedente;
- sia pertanto opportuno procedere all’approvazione della proposta di *Italy North splitting methodology*, conformemente al risultato della votazione espressa in sede INERRF il 15 dicembre 2020 di cui alla comunicazione INERRF, raccomandando altresì Terna di farsi parte diligente per addivenire all’implementazione di tale metodologia in tempo utile per la determinazione dei volumi da offrire per i LTTR con periodo di consegna 2022.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- una discussione in merito all’implementazione della *splitting methodology* e in merito ai parametri utilizzati per la determinazione dei volumi offerti per ciascun prodotto possa efficacemente avvenire nell’ambito del *Consultative Forum* in fase di costituzione da parte dei TSO della CCR *Italy North*; sia quindi condivisibile la raccomandazione di INERRF di includere detta metodologia negli scopi di questo forum.
- la *splitting methodology* non sia la sede opportuna per valutazioni in merito all’introduzione di una allocazione annuale di prodotti mensili e in merito alla creazione di un mercato secondario dei LTTR; tali aspetti attengano, invece, al disegno dei LTTR e alle regole di allocazione degli stessi;
- l’eventuale valutazione in merito all’implementazione dell’allocazione annuale di prodotti mensili possa essere condotta solamente una volta conclusi gli approfondimenti sulla fattibilità tecnica e legale di tale soluzione in ambito ENTSO-E e ACER;
- criteri di ripartizione analoghi a quelli riportati nella *splitting methodology* possano essere utilmente applicati anche al confine Italia – Svizzera; sia pertanto opportuno

invitare Terna a valutare questa opportunità e a formulare all’Autorità una proposta in tal senso in tempo utile per una sua eventuale applicazione già a partire dal 2022;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di *Italy North splitting methodology* nella versione risultante dalle modifiche apportate a livello INERRF e allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la proposta di *Italy North splitting methodology* come approvata in esito al punto 1;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini